

Energia elettrica e gas - Crediti di imposta primo trimestre 2023

Circolare 261 del 24/03/2023 - Fiscale e Societario

La legge di Bilancio 2023 ha confermato i crediti di imposta sulle forniture di energia elettrica e gas per il primo trimestre 2023, con incremento della percentuale rispetto al periodo precedente.

Bonus energia elettrica per aziende energivore - credito di imposta pari al 45% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 relative alla componente energetica. Per la definizione di componente energetica vale quanto indicato per i crediti di imposta del 2022. Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è: 7010.

Bonus energia elettrica per aziende non energivore - credito di imposta 35% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 relative alla componente energetica. Per la definizione di componente energetica vale quanto indicato per i crediti di imposta del 2022. Per poter usufruire della detrazione devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'impresa deve essere dotata di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
- aver subito nel IV trimestre 2022 un incremento del costo al kWh della componente energia elettrica, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto al IV trimestre 2019.

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è: 7011.

Gas naturale per aziende gasivore - credito di imposta 45% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 relative al gas naturale. Per poter usufruire della detrazione l'azienda deve essere iscritta negli elenchi CSEA 2023 delle imprese gasivore

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è: 7012.

Gas naturale per aziende non gasivore - credito di imposta 45% delle spese sostenute nel primo trimestre 2023 relative al gas naturale.

Il codice tributo da utilizzare per la compensazione è: 7013

UTILIZZO DEI CREDITI DI IMPOSTA 2022 E 2023

I crediti di imposta relativi a primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili.

I crediti del terzo e quarto trimestre 2022 possono essere utilizzati entro il 30-09-2023; tuttavia i crediti di imposta relativi al terzo o quarto trimestre 2022 che non sono stati utilizzati entro il 31-12-2022 potranno essere utilizzate entro il 30 settembre solo se sono stati comunicati all'Agenzia delle Entrate con comunicazione specifica entro il 16-03-2023.

I crediti relativi al primo trimestre 2023 possono essere utilizzati entro il 31-12-2023.

Per usufruire del credito non è necessario di certificazione se utilizzato in compensazione direttamente dall'azienda.

Rivolgersi a

Area Fiscale e Societario (int. 231)

Fonte: <https://ali.mediatrria.com/servizi/fiscale-e-societario/circolari/energia-elettrica-e-gas-crediti-di-imposta-primo-trimestre-2023>